

XLVI.

TORNATA DEL 7 LUGLIO 1897

Presidenza del Vicepresidente CREMONA.

Sommario. — *Petizioni — Congedo — Si continua la discussione del disegno di legge: «Avanzamento nei corpi militari della Regia marina» (n. 35) — Senza discussione si approvano gli articoli successivi e si rinvia il progetto allo scrutinio segreto — Si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto; le urne rimangono aperte — Si discute il disegno di legge: «Istituzione del riscontro effettivo sui magazzini e depositi di materie e di merci di proprietà dello Stato» (n. 91) — Nella discussione generale parlano il relatore, senatore Finali, ed il ministro del Tesoro — Senza discussione si approvano gli articoli del progetto di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto — Senza discussione si rinviando allo scrutinio segreto i seguenti disegni di legge: «Leva militare marittima sui nati nel 1877» (n. 93); «Impiego di somme destinate ai danneggiati del terremoto della provincia di Reggio Calabria» (n. 88); «Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1896-97» (n. 76) — Si discute il disegno di legge: «Riordinamento dei servizi di pubblica sicurezza nella capitale del Regno» (n. 79) — Parlano nella discussione generale i senatori Pecile, Di Sambuy, il presidente del Consiglio, ed il relatore senatore Saredo — Replicano i senatori Di Sambuy e Pecile, il presidente del Consiglio, ed infine parla il senatore Zanolini, cui risponde il relatore, senatore Saredo — Senza discussione si approvano gli articoli del progetto di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto — Senza discussione si rinviando allo scrutinio segreto i seguenti progetti di legge: «Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1896-97» (n. 88); «Sistemazione del palazzo del Ministero di agricoltura, industria e commercio, all'angolo fra le vie del Tritone e della Stamperia» (n. 87) — Il presidente proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge: «Spese straordinarie da iscriversi nel bilancio del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1897-98» (n. 90); «Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1897-98» (n. 86); «Avanzamento nei Corpi militari della Regia marina» (n. 35), i quali risultano tutti approvati.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, i ministri della marina, del Tesoro, della guerra, di grazia e giustizia, di agricoltura, industria e commercio ed il ministro Codronchi.

Il senatore, segretario, DI PRAMPERO dà lettura del verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Sunto di petizioni.

Lo stesso senatore, segretario, DI PRAMPERO dà lettura del seguente sunto di petizione:

« N. 29. — Il presidente della Deputazione provinciale di Sassari, a nome di quella Deputazione, si associa all'istanza fatta dalla Deputazione provinciale di Parma, perchè la spesa per il mantenimento dei mentecatti poveri sia in parte sostenuta dai Comuni ».

Congedo.

PRESIDENTE. Chiede congedo il signor senatore Blaserna per motivi d'ufficio; se nessuno si oppone, questo congedo s'intende accordato.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« **Avanzamento nei Corpi militari della Regia marina** » (N. 35).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: « **Avanzamento nei Corpi militari della R. marina** ».

Ieri, come il Senato rammenta, vennero approvati i primi trentasei articoli.

Do lettura dell'art. 37:

TITOLO III.

Del modo di computare l'anzianità.

Art. 37.

L'anzianità del grado è determinata dalla data della nomina effettiva nei gradi di truppa, dalla data del decreto di nomina nei gradi di ufficiale, quando non sia altrimenti determinato dal decreto stesso.

(Approvato).

Art. 38.

A parità di data di nomina o di decreto l'anzianità è determinata dal posto occupato nel ruolo d'anzianità nel grado inferiore.

A parità di queste condizioni l'anzianità è determinata dall'età.

Se però la promozione o la prima nomina ad ufficiale è avvenuta per solo concorso la sede di anzianità è definita dall'ordine di precedenza risultante dall'esito del concorso.

(Approvato).

Art. 39.

In tempo di guerra si possono fare in tutti i gradi promozioni straordinarie per merito di guerra accertato e segnalato ai corpi della regia marina con ordine del giorno.

(Approvato).

Art. 40.

I termini fissati dagli articoli 3, 4, 11 e 12, che contemplano le condizioni di permanenza nel grado e d'imbarco sono ridotti a metà in tempo di guerra.

Si possono fare promozioni senza tenere conto alcuno delle condizioni di permanenza nel grado e d'imbarco:

a) per segnalate azioni di guerra di cui all'art. 26;

b) per impossibilità di ricoprire altrimenti le vacanze.

(Approvato).

Art. 41.

In tempo di guerra è sospesa l'applicazione degli articoli 16 e 23 della presente legge.

(Approvato).

Art. 42.

Agli ufficiali della riserva navale ed ai militari di bassa forza, richiamati in servizio per ragioni di guerra, sono, durante il tempo della guerra, interamente applicabili le norme stabilite dalla presente legge per gli ufficiali ed il personale del corpo reale equipaggi in servizio attivo.

(Approvato).

Art. 43.

La prigionia di guerra non interrompe il computo dell'anzianità per gli effetti dell'avanzamento.

Peraltro gli ufficiali prigionieri di guerra rientrati nella regia marina non possono conseguire che il grado immediatamente superiore a quello di cui erano rivestiti al momento della prigionia.

(Approvato).

Art. 44.

Le disposizioni dell'art. 16 saranno gradatamente applicate entro due anni dalla data della promulgazione della presente legge, secondo apposite norme da stabilirsi con decreto reale.

(Approvato).

Art. 45.

Sono abrogate tutte le disposizioni antecedentemente stabilite circa l'avanzamento dei corpi militari della regia marina.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato or ora a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

a) Spese straordinarie da iscriversi nel bilancio del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1897-98;

b) Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1897-98.

A questi aggiungo il disegno di legge che si è votato or ora per alzata e seduta, cioè: « Avanzamento nei Corpi della Regia marina ».

Prego di procedere all'appello nominale.

(Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Discussione del disegno di legge: « Istituzione del riscontro effettivo sui magazzini e depositi di materie e di merci di proprietà dello Stato » (N. 91).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Istituzioni del riscontro effettivo sui magazzini e depositi di materie e di merci di proprietà dello Stato ».

Prego si dia lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, DI PRAMPERO legge:

(V. Stampato N. 91).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore FINALI, *presidente della Commissione permanente di finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, *presidente della Commissione permanente di finanze*. La Commissione permanente di finanze riferendo su questo progetto di legge, ha trovato molto lodevole l'intendimento che ha animato l'onor. ministro del Tesoro nel proporlo; ma nella sua breve relazione ha anche

accennato come questi tre articoli del progetto di legge sono più che altro una affermazione di massima, l'indicazione di certe norme generali che, per essere efficaci, hanno bisogno di essere seguite da regolamenti fatti con molta accortezza, ed in relazione alla natura ed alle esigenze dei vari servizi.

La Commissione ha anche accennato alle difficoltà pratiche che s'incontreranno nell'applicazione di questo riscontro, difficoltà che in parte dipendono dalla cosa in sé, e parte da certi antagonismi facili a trovarsi fra un dicastero e l'altro; poichè questa legge non può avere utili e pratici risultati, se il ministro del Tesoro non dà una norma direttiva, e per così dire non la impone con grandissima perseveranza.

Anche il termine dato per l'emanazione dei regolamenti, che secondo l'onor. ministro era di tre anni, e secondo il voto della Camera è stato ridotto a due anni, esige tanto maggiore vigoria e tanta maggior risolutezza da parte del ministro del Tesoro nella esecuzione.

Ora la Commissione permanente di finanze desidera di sapere dall'onor. ministro se egli terrà conto di queste raccomandazioni, e se userà di tutta l'autorità competente al suo ufficio e dell'autorità nuova che gli viene da questo disegno di legge, affinché esso abbia la sua piena esecuzione e si possano raggiungere quegli intenti ai quali la legge stessa mira nell'interesse economico e nazionale.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Questo disegno di legge appartiene segnatamente al Senato del Regno poichè nelle relazioni sui conti consuntivi da più anni, con felice costanza, fu notato circa gli accertamenti del patrimonio come Camera e Senato avessero sempre cansato di approvarlo. I miliardi di valori che nel secondo volume del patrimonio si registrarono non furono mai determinati con quella sicurezza d'indagini da abilitare il Parlamento a poter dare la sua autorevole sanzione. È per ciò che il relatore dei conti consuntivi al Senato notava come una grande parte della sostanza nazionale in quanto si riferisce al bilancio dello Stato si è sottratta a questa sanzione.

Il progetto di legge che la Camera dei de-

putati accolse e che il Senato del Regno spero vorrà col suo autorevole voto approvare, trae le sue origini segnatamente dallo spettacolo dei grandi disastri che una nazione a noi vicina nel 1870 ebbe a soffrire in modo speciale per la incuria colla quale i suoi magazzini militari erano stati custoditi. Si credeva in Francia di possedere un materiale di guerra molto maggiore di quello che non avessero; i magazzini militari non registravano la realtà; registravano l'abbondanza e invece v'era la deficienza delle cose più indispensabili.

Quintino Sella, nel 1874, commosso da questo doloroso spettacolo, in una Commissione, della quale era tanta parte, citando la catastrofe della Francia e illustrandola anche con deficienze nell'ordinamento della contabilità, consigliò al nostro paese di istituire il riscontro reale, effettivo, segnatamente sui magazzini militari e sugli arsenali di guerra; altri uomini competentissimi in questa materia, cito per cagione d'onore il Perazzi, l'onor. Digny e mi pare anche l'egregio presidente della Commissione permanente di finanze, diedero alle osservazioni dell'onor. Sella l'autorità del loro nome.

Il Sella allora metteva innanzi un programma pratico che ha servito di guida in tutti gli atti della sua grande vita consacrata alla patria, che cioè non si dovesse chiedere troppo, che sarebbe stato molto più utile restringere il riscontro sui magazzini della guerra sugli arsenali e su quelli delle finanze e non estenderli a tutte le aziende dello Stato.

Egli quindi si sarebbe contentato di una legge molto più modesta di quella che ora sta innanzi al Senato.

Io aveva considerato la necessità di estendere il riscontro a tutta l'azienda dello Stato e m'era preso tre anni di tempo, perchè mi pareva che l'attuazione di una legge come questa per essere seria ed efficace, avesse bisogno non solo di norme molto bene studiate, ma anche appropriate ai casi singoli dei riscontri che spettano a ogni amministrazione, norme in sé e per sé distinte dalle altre.

Ma la Camera dei deputati, (il perdere tempo a chi più sa più spiace, forse persuasa che se ne fosse perduto abbastanza), ha creduto d'imporre un termine meno lungo e io ho accettato i due anni, come ho accettato di promulgare

nell'anno corrente il regolamento per il quale aveva chiesto un anno di tempo.

Sento tutta la gravezza delle osservazioni fatte con grande autorità tecnica dal mio illustre amico Finali.

Il termine concesso a questi studi è breve e la responsabilità è grande perchè sinora siamo tutti persuasi che quelle carte contabili che vanno alla Corte de' conti e che la Corte dei conti non può esaminare nell'anno a cui si riferiscono perchè l'esame viene più tardi, è qualche cosa che risponde a quelle contabilità formali delle quali si compiacciono i popoli che meritano l'epiteto famoso di Girardin, i popoli *paperassiers*.

Vivono di molte carte e documenti, più che di sostanza e realtà di cose, ma carte e documenti non hanno alcun valore, come dice lo stesso presidente della Commissione permanente di finanze, che è anche l'autorevole presidente della Corte dei conti, quindi riconosce la necessità di dare a questo riscontro contabile quell'autorità che non può derivar se non dall'esame diretto ed effettivo. Avrei desiderato che alla Corte dei conti stessa fosse affidato questo riscontro effettivo, e mi era illuso che potesse accettare questo compito molto difficile, ricordando che nel movimento dei valori dello Stato, per quanto si riferisce al debito pubblico, all'officina carte-valori e alla creazione dei biglietti, la Corte dei conti non ha soltanto un riscontro preventivo, ma ha un riscontro continuo col mezzo degli autorevolissimi suoi funzionari, i quali danno l'affidamento al paese che nelle funzioni delicatissime del debito pubblico, della creazione dei biglietti c'è l'occhio vigilante di un'autorità che riscontra, e che è indipendente dal potere esecutivo, perchè trae il suo valore da se medesima. Ma la Corte dei conti ha creduto, per ragioni autorevolissime, alle quali mi sono inchinato e che sono indicate nella relazione alla Camera, dove ho riprodotto il parere della Corte, che il suo compito non poteva essere quello di assumere una siffatta responsabilità, la quale le avrebbe dato un ufficio amministrativo. Essa, la quale vigila su tutta l'Amministrazione avrebbe avuto alla sua volta l'obbligo di vigilare sui suoi stessi funzionari, i quali potevano divenire responsabili di fatti tali da trarre la Corte dei conti fuori da quel sereno suo ambiente dove

esercita un'autorità tanto più indiscussa, inquantochè non ha quella responsabilità amministrativa di cui essa giudica e nella quale non deve incorrere.

«E queste ragioni mi parvero così gravi che mi inchinai, e quindi oggi l'azione della Corte dei conti si svolgerà nella seguente maniera.

I Ministeri competenti asseriranno ciò che hanno nei loro magazzini, il Ministero del Tesoro riscontierà questa asserzione e sull'accertamento constatato da ispezioni dirette del Ministero del Tesoro, la Corte dei conti meglio seguirà tutto quel movimento di carte che non dipendono più soltanto dai contabili dei magazzini, ma acquisteranno tutta quella convalidazione che deriva dalla autorità del riscontro.

Inoltre la Corte dei conti, in base ai documenti potrà essa esaminare il movimento nei magazzini nell'atto stesso in cui avviene, con quei fatti e con quegli accertamenti che le norme da prescriversi stabiliranno. Quindi la Corte dei conti non avrà una azione amministrativa quale io avevo desiderato, ma non se ne disinteresserà come oggi se ne disinteressa, restringendo la sua azione soltanto a un esame dei conti contabili come quelli dei conti giudiziari. Certo, l'ammonimento che mi dà il senatore Finali è molto grave. In Italia per una serie di ragioni che è inutile qui esaminare, i Ministeri trattano fra di loro come fossero tanti Stati, e avvengono, tra Ministero e Ministero, dei conflitti, che se fossero noti parebbero acquistare l'acerbità di conflitti internazionali. (*Si ride*).

Vi saranno delle grandi resistenze, non nei ministri, d'accordo coi quali ho presentato questo progetto di legge; ma nelle Amministrazioni, le quali credono lesa la loro autonomia, quando si sottopongono a quegli accertamenti, che sono necessari per dare al Parlamento le garanzie di cui fino a ora ha sentito la deficienza; e in mancanza delle quali ha sempre esitato, e giustamente, ad approvare con articoli di legge il valore e l'entità del patrimonio dello Stato.

Ma quando troverò queste resistenze, citerò l'eccitazione che mi venne in Senato, da così autorevole uomo e da così autorevole luogo, dove è il mio amico Finali, il quale potrà poi aiutarmi anche nella Corte dei conti con le sue vigilanze, che dovranno crescere in ra-

gione diretta del perfezionamento del servizio. Avverrà anche di questa nuova istituzione come di tutte le altre; i desiderî più modesti diventano nella realtà presuntuosi quando si tratta di cose assai delicate; ma mano mano che andrà svolgendosi il servizio, la Corte dei conti diventerà esigente e il Ministero del Tesoro, stimolato, affaticherà di amiche inquietudini i suoi colleghi. Per tal modo, speriamo di potere raggiungere l'intento, che, per quanto modesto, ha grandissimo valore, di dare all'Italia la certezza, che quello che si afferma esistere nei magazzini suoi di valori, di merci, di prodotti, di munizioni, ecc., vi sia in realtà; e quando non vi sono, vi siano dei documenti che fotografino l'istante, e per conseguenza tolgano l'illusione di essere più ricchi di quello che in realtà si sia, di avere maggiori munizioni e maggiori armi di quello che si creda. Bisogna fissarsi sulla verità, poichè la verità nella finanza, la verità sulla contabilità dello Stato, la verità in ogni cosa, è ormai, dopo tante bugie convenzionali, la sola guarentigia della salute nazionale. (*Approvazioni*).

Senatore FINALI, *presidente della Commissione permanente di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore FINALI, *presidente della Commissione permanente di finanze*. Sono molto lieto con brevi domande di aver dato occasione all'onorevole ministro del Tesoro di fare così importanti dichiarazioni. E poichè egli è stato così cortese di svolgere in modo evidente la ragione, i fini e i mezzi con i quali s'esplicherà questa legge, mi consenta di chiamare la sua attenzione sopra altre due raccomandazioni che sono nella breve relazione.

Una è questa: che siccome si deve fare l'impianto, previo gli opportuni riscontri, delle scritture, di vedere se negli arsenali militari, e sopra tutto nei marittimi, vi siano cose da sbarazzare come ingombranti i locali, senza alcuna utilità.

Io ho avuto occasione di vedere degli enormi volumi che registrano la consistenza dei nostri arsenali, e che vi sia dell'ingombro riesce evidente, solo se si pensa che vi sono tuttora i depositi che esistevano presso l'antica marina sarda e napoletana, in relazione alla navigazione a vela.

Quindi v'è di certo da sfollare molto, e sarà bene farlo, perchè non v'è niente di peggio che tenere in un magazzino le cose inutili, tra le cose utili. Sgombrate tutto ciò che non ha uso nè valore, e potrete meglio tener dietro alla consistenza e al movimento delle cose utili.

Questa è una semplice raccomandazione che nella sua esecuzione avrà maggiore o minore ampiezza, secondo la realtà delle cose.

L'altra raccomandazione poi è questa. La legge di contabilità ha un presupposto, un ideale, il quale disgraziatamente è lontano dall'adempiersi, cioè: che i conti giudiziari si rendano entro i tre mesi dopo la fine dell'esercizio finanziario, per guisa che possano essere esaminati e giudicati in modo e in tempo che con questi si possa fare il riscontro del conto generale amministrativo, e viceversa che il conto generale amministrativo faccia riscontro alla somma dei conti giudiziari.

Disgraziatamente ciò è un vano presupposto perchè i conti, meno rare eccezioni, non si rendono che assai più tardi dei tre mesi, e non di rado dopo tre anni.

Ora, siccome la legge obbliga, all'articolo 1º, che i conti dei magazzini e depositi facciano parte del conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario, mi pare buona occasione per inculcare che anche i conti giudiziari, che debbono far riscontro ai conti amministrativi, siano resi in quel termine che la legge di contabilità presuppone, perchè il loro esame e giudizio avvenga in tempo opportuno.

La Corte dei conti è costretta per questo ritardo di resoconti, nell'approvare il conto generale amministrativo, a fare una riserva in riguardo alle resultanze dei conti giudiziari; quindi faccio una raccomandazione al ministro intesa ad ottenere che la resa dei conti giudiziari avvenga nel congruo termine, e il più presto possibile.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Terrò conto delle due raccomandazioni rivoltemi dal presidente della Commissione di finanza del Senato.

In quanto alla prima, è una necessità della nuova istituzione di distinguere ciò che appartiene alla storia e alla archeologia della

marina e della guerra, da ciò che costituisce i valori vivi e reali che devono entrare a far parte della difesa dello Stato, e la raccomandazione che l'onor. Finali ha fatto sarà tradotta nei regolamenti che determineranno i nuovi criteri di stima.

Criteri che saranno difficilissimi; ma bisogna dipartirsi dalle vecchie consuetudini per le quali poteva avvenire che nel nostro paese, per esempio, si valutassero le locomotive fino all'ultimo giorno della loro vita, aumentate dal valore delle continue riparazioni che si dovevano fare a queste macchine, cosicchè, quando spiravano, esse rappresentavano il massimo valore per lo Stato (*Si ride*).

Ora è certo che questi criteri di stima non sono le stime mercantili, commerciali, quelle che paiono necessarie all'andamento di uno Stato che non vive di teoriche e di contabilità, ma di realtà obiettive. Tutti questi criteri vanno modificati. E dovrà essere difficile assai il compito della Commissione che di ciò si occupa, ed è perciò che io non perdo ancora la speranza che possa essere presieduta dal mio amico Finali.

In quanto all'altra raccomandazione di sollecitare la presentazione dei conti contabili, richiedendo il nuovo Istituto che nei conti amministrativi dello Stato si approvi anche il patrimonio, si rende più che necessaria la coincidenza di esame da parte della Corte dei conti; così farò gran cura della raccomandazione dell'onorevole Finali. Credo che quando questo riscontro da cosa teorica e morta, passerà a essere cosa viva, la sollecitudine in tutti gli ufficiali dello Stato sarà proporzionata alla nuova vigilanza e alla nuova importanza, che questo istituto del riscontro acquisterà. Quindi ciò che oggi non avviene perchè si tratta di una cosa astratta, che non ha nessun valore di realtà nei nostri istituti di contabilità e nei nostri riscontri parlamentari, diventerà argomento di grande importanza in appresso e allora la sollecitudine dovrà coordinarsi in tutti gli ufficiali dello Stato con questo supremo fine del riscontro parlamentare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Ferma restando la giurisdizione della Corte dei conti per quanto riguarda i conti dei contabili, è affidato alla Corte stessa il riscontro sui magazzini e depositi di materie e di merci di proprietà dello Stato.

Il riscontro della Corte si eserciterà in base ad inventari della consistenza dei detti magazzini e depositi accertati dall'Amministrazione, e agli ordini di entrata e d'uscita da registrarsi dalla Corte.

I conti dei magazzini e depositi faranno parte del conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario.

(Approvato).

Art. 2.

I modi e le forme di detto riscontro saranno determinati per decreto reale da pubblicarsi entro il 31 dicembre 1897, su proposta del presidente del Consiglio e del ministro del Tesoro, sentito il parere della Corte dei conti.

(Approvato).

Art. 3.

Con decreti reali promossi dal ministro del Tesoro, di concerto col ministro della cui azienda si tratta, sentiti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, saranno determinati i magazzini che siano da assoggettare al riscontro, i modi coi quali si dovrà prepararne gradatamente, pei singoli servizi, l'applicazione, i documenti che si devono trasmettere alla Corte dei conti, acciocchè il riscontro effettivo possa regolarmente funzionare per ciascuna delle Amministrazioni entro un biennio dalla data del decreto rispettivo.

Il ministro del Tesoro farà ispezionare periodicamente i magazzini, al fine di verificare la realtà delle loro consistenze, in corrispondenza degli accertamenti forniti da ciascuna Amministrazione.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: «Leva militare marittima sui nati nel 1879» (N. 93).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge: «Leva militare marittima sui nati nel 1877».

Prego di dar lettura di questo disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, DI PRAMPERO legge:

Articolo unico.

Il contingente di prima categoria da somministrarsi dalla leva militare marittima, sui nati nel 1877, è fissato a cinquemila uomini.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda di parlare la discussione è chiusa.

Trattandosi di un progetto di legge che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: «Impiego di somme destinate ai danneggiati dal terremoto della provincia di Reggio Calabria» (N. 89).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: «Impiego di somme destinate ai danneggiati dal terremoto della provincia di Reggio Calabria».

PRESIDENTE. Prego si dia lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, DI PRAMPERO legge: (V. Stampato, N. 89).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sul disegno di legge testè letto.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

La somma di L. 771,378 assegnata alla provincia di Reggio Calabria con regio decreto 25 maggio 1897 in esecuzione della legge 8 agosto 1895, n. 535, è posta a disposizione dell'ufficio speciale costituito in Palmi sotto la

direzione di un ufficiale superiore del genio militare, il quale provvederà direttamente alla esecuzione dei lavori riconosciuti necessari per la ricostruzione e straordinaria riparazione delle case dei danneggiati più poveri.

(Approvato).

Art. 2.

La esecuzione dei lavori sarà fatta fino alla concorrenza della somma di cui al precedente articolo, *senza che lo Stato, per qualsivoglia titolo e sotto qualunque forma*, possa essere chiamato a rispondere di maggiori spese che pel compimento dei lavori si rendessero necessarie.

(Approvato).

Art. 3.

È posta altresì a disposizione dell'ufficio speciale costituito in Palmi sotto la direzione di un ufficiale superiore del genio militare, la somma di lire 48,027, residuo di quella di un milione destinata dalla legge 8 agosto 1895 a soccorrere i danneggiati più poveri delle provincie di Firenze, Catanzaro, Reggio Calabria, Messina.

Coll'anzidetta somma di lire 48,027, e con le economie che potranno esserè realizzate senza pregiudizio dell'esecuzione dei lavori riconosciuti necessari, l'ufficio militare di Palmi dovrà provvedere alle spese di pagamento del

personale, a quelle di trasporto e ad ogni altra inerente al compimento del suo incarico, escluso, anche per questa parte, ogni ulteriore obbligo dello Stato.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio a scrutinio segreto del progetto di legge:
« Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1896-97 » (N. 76).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1896-97 ».

Si dà lettura del disegno di legge e della relativa tabella.

Il senatore *segretario*, DI PRAMPERÒ legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 31,200 e le diminuzioni di stanziamento, per somma eguale, sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1896-97, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e di diminuzioni di stanziamento su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1896-97.

Maggiori assegnazioni.

Cap. 3. Ministero - Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali	L.	9,200 »
» 64. Competenze ad ufficiali e guardie di città per trasferte e permutamenti	»	22,000 »
	L.	<u>31,200 »</u>

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. 10. Indennità di traslocamento agli impiegati	L.	9,200 »
» 60. Ufficiali di sicurezza pubblica - Personale	»	21,000 »
» 71. Fitto di locali per le guardie di città destinate in custodia di domiciliati coatti presso gli uffici di confine	»	1,000 »
	L.	<u>31,200 »</u>

* PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendò la parola, e trattandosi di un progetto di legge che consta di un solo articolo la votazione è rinviata allo scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Riordinamento dei servizi di Pubblica Sicurezza nella capitale del Regno » (N. 79).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Riordinamento dei servizi di Pubblica Sicurezza nella capitale del Regno ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore *segretario*, DI PRAMPERO, legge: (V. Stampato N. 79).

* PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Senatore PECILE. Domando la parola.

** PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PECILE. Ho letto con vera soddisfazione nella relazione ministeriale che precede questo progetto di legge, che « il Governo preoccupato della necessità di provvedere al miglioramento di questa, che è parte così importante dell'amministrazione, ha intrapreso uno studio serio ed accurato di riforme, che valgano a porre il personale dei funzionari e degli agenti di sicurezza pubblica all'altezza del compito loro affidato. »

Fin dal primo anno in cui sedetti alla Camera dei deputati, nominato commissario di due leggi riguardanti la pubblica sicurezza, ebbi a studiare l'importante argomento, e mi cadde tosto sott'occhio la molteplicità di questi istrumenti esecutivi, carabinieri, guardie militari, guardi municipali ecc. e compulsando le statistiche dell'Austria e della Francia, trovai che noi superavamo questi due Stati, tanto nel numero dei carabinieri e delle guardie come nella spesa di questo servizio che da noi lasciava tanto a desiderare.

Nella tornata del 27 gennaio 1868, discutendosi il bilancio dell'interno per quell'anno, io richiamai l'attenzione del Governo sull'ingente spesa per la pubblica sicurezza, la quale, sommando insieme ciò che spendeva il ministro dell'interno, con ciò che spendevano i comuni

e con ciò che costavano i reali carabinieri arrivava a 54 o 55 milioni.

Oggi questa spesa è di molto superata, le guardie militari di pubblica sicurezza, che credo non abbiano nemmeno un fondamento di legge, ma sono un corpo nato per ragioni di opportunità ormai cessate, che si pagano per metà dai comuni senza che essi ne ritraggano nessun vantaggio, che prestano servizio soltanto nei grandi centri, mi apparivano fino d'allora un pleonaso, un anacronismo, un pericolo per la quiete pubblica, mentre noi abbiamo un corpo di carabinieri così numeroso, così bene organizzato e così bene educato, che è incaricato della pubblica sicurezza.

Anche la Commissione del bilancio del 1867 proponeva che si modificasse il regolamento dei reali carabinieri, affidando loro il servizio della pubblica sicurezza, e che si sopprimessero le guardie, affidando alle provincie ed ai comuni la polizia locale, ottenendo così maggiore semplicità, maggiore economia, maggiore efficacia. Queste proposte vennero ripetute nella relazione del bilancio del 1868.

Ma il ministro Cadorna non accettò questa proposta, promise soltanto di studiare l'argomento, e, accennando alle tristi condizioni dell'Italia in fatto di pubblica sicurezza, diceva: « Indicatemi un altro paese che abbia il brigantaggio »!

Nel 30 dicembre 1868 la Camera votava poi un ordine del giorno che, mi ricordo, porta anche la firma del nostro collega Vacchelli, col quale si ordinava al Governo di studiare e proporre una migliore organizzazione della pubblica sicurezza.

Senonchè in Italia le riforme amministrative presentano delle difficoltà indicibili. Noi siamo conservatori all'ultimo segno. Il fatto si è che appena dopo quasi trent'anni abbiamo finalmente un Governo, che riconosce la necessità di riformare il servizio della pubblica sicurezza.

Ottimo è il pensiero del signor ministro, di far dipendere la bontà dei servizi dai buoni agenti, da ottimi funzionari scelti fra i migliori dell'amministrazione; anzi io ho un concetto così elevato della pubblica sicurezza, che vorrei nobilitata a segno, che i funzionari si potessero scegliere senza incontrare ripugnanze da qualunque ramo dell'amministrazione, del ramo

giudiziario come dagli impiegati delle prefetture, attesochè la sicurezza pubblica esige delle qualità speciali che tutti non hanno.

Siccome poi l'attuale progetto ha in vista, non solamente di riformare la pubblica sicurezza nella capitale, ma accenna anche ad un ordinamento generale della pubblica sicurezza in tutto il Regno, così mi permetto, se il Senato me lo consente, due brevi osservazioni di carattere generale.

Prima di tutto raccomando al Governo di tenersi nei limiti di spesa e di numero, compulsando, come si fece in allora, i dati di spesa e di numero che riscontransi negli altri Stati, perchè io non so persuadermi che l'Italia sia il peggiore paese del mondo civile.

Per sentimento di uguaglianza noi manteniamo la stessa forza nei paesi dove occorre, e dove non occorre; ora io credo che questo sia un errore che porta danni morali e una spesa inutile.

Racconterò un fatto che mi è personalmente occorso nel 1866.

Quintino Sella, commissario del Re a Udine, ebbe la bontà di chiamarmi, con altri cittadini, a collaborare con lui per l'insediamento del nuovo Governo.

Una sera, fra le altre, mi diede l'incarico di segnare sulla carta della provincia le stazioni dei carabinieri. Io gli chiesi: Quante saranno queste stazioni?

— Trentotto — mi disse.

— Ma trentotto sono troppe — risposi io. L'Austria nemica non aveva che diciassette stazioni di gendarmi, ed erano più che sufficienti!

— Per ragioni di uguaglianza — mi soggiunse — bisogna che siano trentotto.

Io chinai il capo, e cominciai col metterne una nel mio paese natale.

Nel 1870, avendo inteso che in Ungheria vi era il brigantaggio, anzi che il Governo ungherese era riuscito, dopo inutili sforzi, a fare una retata di tutti quei malandrini, feci un viaggio a Szegedin per prendere cognizione dei fatti, spinto anche da ciò che aveva detto il ministro Cadorna: «trovatemi un altro paese come l'Italia che abbia i briganti».

Nella fortezza di Szegedin trovai tutti questi celebri malfattori, accalappiati con molta abilità da quel Governo; ed erano fior di briganti, taluni fra essi erano accusati di diecine di omi-

cidî e di parecchi assalti ai treni della ferrovia.

In quella occasione, passando per Vienna, io procurai per i miei studi di avere un colloquio col direttore generale della polizia, certo signor Lemonier; il quale era stato, pur troppo, il severo custode di un' eletta dei miei concittadini, tradotti dall'Austria, per motivi politici, nelle carceri di Olmütz.

Il Lemonier mi espresse un concetto, che mi parve saggio e che credo opportuno ripetere in questa circostanza.

L'Austria, maestra in fatto di polizia, e noi lo abbiamo provato, usa di *allargare il suo personale di pubblica sicurezza dove si manifesta il bisogno, e ritirarlo quando il bisogno cessa*.

Ora io parlo contro il mio interesse, perchè io ai carabinieri voglio bene; ma se da noi vi sono delle stazioni, ed un numero di carabinieri superiore al bisogno, perchè non se ne potrebbe levare *provvisoriamente* un certo numero, salvo poi a restituirlo, e portarli dove il bisogno è maggiore, per esempio, me lo permetta l'onorevole presidente del Consiglio, in Sicilia, dove dal 1860 in qua non siamo ancora riusciti a distruggere il brigantaggio e a consolidare la pubblica sicurezza?

Veda il Governo se è giusta questa mia osservazione, che io faccio contro i miei interessi locali, e nella intenzione soltanto di giovare a quella nobilissima regione d'Italia.

Aggiungo un'altra osservazione.

Si tiene troppo scarso conto dell'opera dei municipi; perfino l'Austria nemica sapeva giovare dei nostri municipi pel servizio di pubblica sicurezza.

A me sembra che noi camminiamo a ritroso nella strada dell'autonomia e della cooperazione dei cittadini, ed a gran passi verso l'accanimento e l'onnipotenza dei prefetti.

Io so che questo non è nell'animo e negli intendimenti dell'illustre capo del Governo, ma il fatto è così.

Io raccomando al Governo che, nella nuova organizzazione della pubblica sicurezza, si metta d'accordo coi municipi; che tenga conto da luogo a luogo delle diverse condizioni di sicurezza e di moralità di ogni paese, che disponga le forze a seconda del bisogno, non esageri nella unificazione della pubblica sicurezza, lasciandosi

il campo di allargare e restringere a seconda del bisogno.

Faccia soprattutto che le guardie di pubblica sicurezza siano una cosa sola con le guardie municipali, poichè Governo e municipio hanno lo stesso intendimento, lo stesso interesse, quello di tutelare l'ordine pubblico, la libertà, la vita e gli averi dei cittadini.

Così vedremo finalmente scomparire queste guardie militari, che l'Austria ha soppresso da tanto tempo, che noi incontriamo ad ogni passo, che sono un eccitamento al mal fare e che devono produrre un'impressione curiosa in tutti i forestieri che visitano le nostre città.

Capisco i guardiani della Torre di Londra nel loro antico uniforme, ma non capisco questi pseudo soldati armati di arringo, come diciamo noi, che danno alle nostre città un aspetto di continuo stato d'assedio.

Io non ho inteso con ciò che ho detto porre ostacolo alla votazione di questa legge, prego solo il Governo a tener conto delle osservazioni e delle raccomandazioni che ho fatto, colla sola vista che il Governo riesca nel suo intento nel miglior modo possibile.

Senatore DI SAMBUY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore DI SAMBUY. Io era convinto dell'opportunità, dirò meglio della necessità, di provvedere più efficacemente alla sicurezza pubblica della capitale dello Stato; ma quando non lo fossi stato, mi avrebbe convinto la chiara e luminosa relazione dell'onorevole nostro collega Saredo, là ove opportunamente rileva come le condizioni di Roma siano assai diverse da quelle di altre capitali; epperò tanto più difficili e meritevoli di speciali provvedimenti.

Dunque non vengo certamente a combattere il progetto di legge che voterò ben volentieri. Soltanto, senza inoltrarmi nel pelago vasto, nel quale entrava testè il mio amico Pecile, mi permetterò poche osservazioni. La prima è unicamente di forma. Io so bene che si provvede alla spesa necessaria per questa riforma con le note di variazioni del bilancio; ma credo che sarebbe logico ed opportuno di citare nel presente disegno di legge la somma che si deve consacrare allo scopo; sarebbe logico ed opportuno perchè si vedrebbe così in modo assai più chiaro ed evidente nelle disposizioni della legge, quanto deve evitare il proposto esperi-

mento. A meno che non si abbia avuto lo scopo di omettere pensatamente la somma di 1,273,000 lire che costa attualmente la sicurezza pubblica in Roma, più l'aumento di 600,000 lire necessarie alla riforma, per non rendere così troppo evidente il grande vantaggio che si arreca al municipio di Roma, nel mantenergli l'attuale sua quota fissa di concorso in 392,000 lire.

Vantaggio codesto che dirò incalcolabile per cui a fil di logica dovrebbe il municipio contribuire alla maggiore spesa, essendo innegabile che Roma è essenzialmente interessata al miglioramento dei servizi di pubblica sicurezza. E qui mi viene naturale il fare al ministro presidente del Consiglio un'altra osservazione.

Nella sua relazione io leggo che: « buoni debbono essere gli agenti, ottimi i funzionari, e scelti fra i migliori dell'amministrazione ».

Ora, signor ministro, spero che ella vorrà rassicurarmi su questo punto: « Scelti fra i migliori dell'amministrazione ».

Non vorrà dire, io spero, che i peggiori elementi avranno a rimanere nelle altre città d'Italia, per compier male al loro ufficio, appunto là ove i municipi pagano religiosamente la metà della spesa necessaria a queste guardie. E le pagano, spesso, senza neppur riuscire a sapere se queste guardie vi siano realmente, o non siano mandate altrove per altri servizi, come troppo spesso accade.

Le altre grandi città pagano, e pagano bene, quindi hanno almeno il diritto di veder garantite le vite e gli averi dei cittadini che reclamano con ragione un migliore servizio di pubblica sicurezza.

Sulla questione della spesa, dice il mio amico Pecile, che non comprende come questa spesa debba esser maggiore per l'Italia che per gli altri paesi. Ma io glielo potrei spiegare in un modo molto convincente. La ragione è questa che negli altri paesi quando un regio commissario, Sella, avesse detto ai benemeriti cittadini che lo coadiuvavano nell'impianto dei nuovi servizi nazionali: Sono autorizzato a stabilire 38 stazioni di carabinieri, i maggiorenti locali gli avrebbero risposto: no, onorevole commissario, ne bastano 17 o 18 nella nostra regione.

Invece in Italia si disse: bene, mettiamone pure 38 e cominciamo a favorire i nostri comuni. Ecco perchè in Italia costano molto più i servizi pubblici; perchè fra noi sempre ed in

tutto manca il carattere ed il campanile la vince sempre sui veri interessi del paese.

Ma veniamo alla questione importante. È possibile il servizio cumulativo delle guardie di pubblica sicurezza, che ora si chiamano guardie di città, colle guardie municipali, come vorrebbe l'onor. Pecile? Abbiamo i carabinieri, le guardie di città e le guardie municipali. Certo sarebbe un grande vantaggio se si potesse togliere di mezzo uno di questi tre termini, e semplificare l'intralcio meccanico dei servizi così delicati.

È possibile ridursi unicamente ai carabinieri per la polizia di Stato, lasciando alle guardie di città la polizia comunale? Sarebbe un vero progresso; ma io non ho trovato mai un ministro dell'interno, che questa combinazione mandasse ad effetto.

È venuta fuori soltanto una volta, una proposta che in pratica non si poteva accettare, ed era quella di fondere le guardie municipali colle guardie di città. Se questo studio potrà essere portato avanti, in modo da poterlo rendere pratico, mentre assolutamente non lo era, certamente il desiderio del senatore Pecile potrà avere pratica effettuazione; ma non credo che nelle condizioni attuali dei grandi municipi d'Italia, questo possa ottenersi.

Dopo questo io spero che l'onor. ministro vorrà almeno rassicurarmi su quanto interessa grandemente il servizio di pubblica sicurezza nelle principali città del Regno dando la esatta versione delle parole della relazione che non possono certamente esser prese alla lettera.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio*. Ringrazio anzitutto gli onorevoli Pecile e Di Sambuy dell'appoggio che, malgrado le loro osservazioni, danno a questa legge.

L'onorevole Di Sambuy ha fatto alcune osservazioni che sono proprie della legge; l'onorevole Pecile ne ha ratte altre che stanno a lato alla legge. Mi permetterò di rispondere prima al mio amico, onorevole Di Sambuy, il quale sostanzialmente si è occupato di due cose.

Egli vuole che sia ben chiara la maggiore spesa che si fa per la capitale del Regno.

Se il senatore Di Sambuy vorrà leggere il bilancio vedrà che vi sono due capitoli nuovi

per la sicurezza pubblica della città di Roma, ed in questi capitoli è incluso l'aumento delle 600,000 lire che ho chiesto.

Trattandosi di bilancio è stata iscritta soltanto questa somma perchè si ritiene sia quella occorrente nell'esercizio attuale. Questo stanziamento non si può quasi cristallizzare, ma si deve tenere variabile a seconda delle esigenze del servizio, e così si fa per tutte le altre città del Regno.

Ed io spero che il senatore Di Sambuy, dopo queste brevi spiegazioni, vorrà dichiararsi su questo punto soddisfatto.

Egli ha voluto porre in luce una specie di privilegio che si fa alla città di Roma, determinando una somma fissa per il suo concorso nelle spese per le guardie di città.

Questo privilegio il legislatore è stato obbligato a concedere in vista delle funzioni tutte speciali che la capitale esercita nel Regno, e non soltanto municipali e nel solo interesse dei cittadini. Queste funzioni, e l'onor. Di Sambuy me lo insegna, sono molto complesse e nessuna capitale ne potrebbe sostenere le spese senza l'intervento dello Stato.

D'altronde se il Governo ed il legislatore in questa circostanza non avessero voluto esonerare il comune di Roma dal maggior aggravio per l'aumento delle guardie di città direttamente, avrebbero dovuto poi farlo indirettamente. Mi sembra di essere stato molto franco e chiaro e spero che anche per questo l'onorevole Di Sambuy si dichiarerà soddisfatto.

L'onor. Di Sambuy ha fatto però un'osservazione grave che sarebbe una grave censura non dico alla legge ma alla relazione che precede la legge, quando ha detto: Voi volete costituire il corpo degli ufficiali di pubblica sicurezza in Roma coi migliori funzionari; dunque volete lasciare i peggiori nel resto del Regno. Se la cosa dovesse essere interpretata proprio così alla lettera, l'onor. Di Sambuy avrebbe perfettamente ragione; ma in verità il pensiero di chi ha scritto la relazione non era questo, nè questo è il mio pensiero. Il mio pensiero è che bisogna fare una cernita nelle amministrazioni in genere, non solo in quella della pubblica sicurezza ma anche nell'amministrazione provinciale; e con questo do anche un'indiretta risposta all'onor. Pecile, perchè bisogna costituire degli uffici elevati

ai quali, evidentemente, non si possono chiamare a concorrere se non coloro che sono i migliori nell'amministrazione, cioè coloro che danno una speciale guarentigia di intelligenza e di attitudine a tali servizi. Ma questo non fa sì che si debba assolutamente spogliare tutta l'amministrazione per inviare gli elementi ottimi alla capitale, lasciando privo tutto il resto del Regno degli eccellenti elementi che vi si trovano.

Del resto l'onor. Di Sambuy comprende che si tratta di far venire a Roma pochissimi funzionari e lo sceglierne alcuni pochi per destinarli in Roma, non può peggiorare grandemente le condizioni del corpo di pubblica sicurezza nel restante del Regno.

Vengo ora all'onor. Pecile.

L'onor. Pecile mi pare che abbia dimenticato una cosa, cioè che noi abbiamo nel mondo civile un triste primato; il primato della criminalità, spaventevole criminalità. Noi abbiamo, credo, 4000 omicidi all'anno; abbiamo una popolazione di detenuti che varia dalle 60 alle 70,000 giornate di presenza nelle nostre carceri.

Ora tutto questo costituisce già una condizione di cose affatto eccezionale.

Malgrado ciò io non credo, che, fatti bene i conti, l'Italia spenda più di quello che spendono gli altri paesi. Anzi, un lamento si può fare, ed è questo, che noi non spendiamo tanto quanto la criminalità del paese ci impone di spendere. È vero quello che diceva l'onorevole Pecile, cioè che l'Austria aveva nel Veneto un minor numero di carabinieri e spendeva meno: ma la libertà, onorevole Pecile, costa molto cara. Questa è una cosa che si sa da tutti. Evidentemente, coi metodi molto severi e spicci di un Governo assoluto, l'ordine pubblico si mantiene meglio e i birbanti si tengono a posto assai più facilmente. Ma v'è di più: l'ordine pubblico si mantiene facilmente quando non vi è un Parlamento che reclami, quando non vi è un Parlamento dove senatori e deputati strillano per una stazione di carabinieri, le quali stazioni si possono ridurre al giusto necessario. Ma quando, invece, vi sono deputati e senatori, i quali tempestano, non dico soltanto per una stazione di carabinieri, ma anche per un semplice carabiniere, comprenderà l'onorevole

Pecile, che diventa molto difficile limitare le spese di pubblica sicurezza.

L'onorevole Pecile, in ultimo, ha fatto una molto opportuna e saggia osservazione, di cui terrò il massimo conto; egli, anzi, faceva la proposta di fondere i servizi di polizia municipale coi servizi di pubblica sicurezza, e quindi di fare un corpo solo di guardie addette a questi servizi.

L'onorevole Di Sambuy gli ha risposto, ed io mi permetto di dire che, dopo tutto, ha più ragione l'onor. Pecile di quello che non abbia l'onor. Di Sambuy. Perchè io comprendo le infinite difficoltà pratiche che s'incontrano, difficoltà pratiche le quali hanno imposto finora di non fare una proposta nel senso desiderato dall'onorevole Pecile.

Ma io credo che, sostanzialmente, l'onorevole Pecile dica giusto. Quando l'onor. Crispi, mio predecessore, presentava all'altro ramo del Parlamento una legge che intendeva appunto a questa fusione dei servizi di polizia municipale co' servizi di pubblica sicurezza, io credo che avesse pienamente ragione. Dico di più, credo che l'altro ramo del Parlamento non fece abbastanza bene non secondando la proposta fatta allora dal Governo del Re. Io credo, che presto o tardi, bisognerà tornare a questo concetto, perchè, senza di ciò, difficilmente potranno le nostre grandissime e popolissime città avere dei servizi di pubblica sicurezza che sieno veramente adattati alla civiltà nostra.

Ma il guaio, l'ostacolo principale che s'incontra sta in ciò: che i servizi di polizia municipale sono vera e propria competenza dei municipi, e quindi bisognerebbe cominciare a togliere questi servizi alla competenza dei municipi, ciò che sarebbe un inconveniente molto grave.

Come si fa a riparare a questo inconveniente?

Non c'è che un mezzo: quello di avere un corpo solo di guardie di pubblica sicurezza dipendenti dall'autorità governative poste, in parte, a disposizione delle autorità municipali. Ed è così che, secondo me, può il problema essere risoluto. Ma questo solo non basta. Ci vuole qualche cosa di più. Bisogna che vi siano dei provvedimenti transitori, perchè si possano i due corpi, oggi distinti, fondere in

uno solo senza che ne venga fuori una miscela non adatta a provvedere ai servizi che la pubblica sicurezza deve disimpegnare.

La fusione pura e semplice delle guardie municipali con quelle di pubblica sicurezza, così come ora sono, non è possibile. Bisogna trovare degli espedienti perchè questa fusione si renda una cosa pratica.

Per concludere io sono dell'opinione dell'onorevole Pecile. Credo che l'opera legislativa debba tendere al fine cui tende l'onor. Pecile, ma riconosco, d'altro lato, che vi sono così gravi difficoltà pratiche che io, nel momento, non mi sento di poter fare una proposta al Parlamento. Spero che queste mie dichiarazioni potranno soddisfare tanto l'onor. Pecile che l'onor. Di Sambuy.

Senatore SAREDO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SAREDO, *relatore*. Le risposte date dall'onor. presidente del Consiglio agli onorevoli Pecile e Di Sambuy hanno reso così facile il compito del relatore, che, in verità, avrebbe poco da aggiungere a quanto egli ha detto.

Se ho chiesto la parola è per dichiarare brevemente le ragioni per le quali l'Ufficio centrale è stato unanime nel proporre al Senato di dare voto favorevole al presente disegno di legge.

Non farò la parafrasi delle ragioni che sono state svolte nella relazione dell'Ufficio centrale; aggiungerò semplicemente alcune considerazioni. Questo progetto di legge ha una lunga storia, in questo senso, che dal primo entrare nostro in Roma si è sentita da tutti la necessità di un ordinamento speciale della pubblica sicurezza. Tutti gli uomini pratici hanno subito capito che voler applicare a Roma gli stessi ordinamenti che erano in vigore nelle altre provincie del Regno era un assurdo. Non ripeterò ciò che venne già avvertito nella relazione dell'Ufficio centrale, che, cioè, è un fatto che in tutte le capitali d'Europa vi è uno speciale ordinamento, un diritto speciale per la pubblica sicurezza: che in molti Stati questo ordinamento speciale esiste non solo per le capitali, ma per tutte le grandi città; ebbene, solamente in Italia si volle applicare alla ca-

pitale lo stesso ordinamento legislativo delle altre città e provincie del Regno.

È cosa nota come anche il predecessore dell'onor. presidente del Consiglio, onor. Crispi, avesse realmente escogitato qualche cosa in quest'ordine d'idee: s'ignora il perchè non abbia attuato questo proposito.

Molto opportunamente l'onor. Pecile ha rievocato qualche ricordo di questi precedenti, che effettivamente sono facili a ritrovare in tutti gli atti dei due rami del Parlamento; sicchè questa legge, come ho detto, è l'attuazione di un concetto già maturo nella pubblica opinione. Ma bisogna riconoscere che l'occasione determinante di questo progetto di legge è stata una serie di fatti dolorosi che è superfluo ricordare, i quali hanno provocato, diciamo la parola, una vera esplosione nella coscienza nazionale, esplosione per la quale si può dire in un certo senso che il ministro proponente non ha avuto veramente il merito della iniziativa di questo progetto; non ha fatto altro che attuare un voto della pubblica opinione.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. E di questo mi onoro.

Senatore SAREDO. E di ciò gli rendo lode.

Questa legge, ripeto, è venuta a tempo; e se n'è avuta la prova nella favorevole accoglienza che essa ha ricevuta nell'altro ramo del Parlamento e che, da quanto vedo, sta per ricevere in quest'aula.

Del resto - e qui apro una breve parentesi - non è solamente in materia di pubblica sicurezza che occorrerebbe provvedere, ma si dovrebbero ordinare con leggi speciali per Roma molti altri rami di servizi pubblici; chè a bisogni speciali occorrono speciali provvedimenti.

Qualche cosa si è già fatto: come, ad esempio, per la beneficenza; altro esempio più importante ce lo aveva dato la legge contenente disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile, che ha disposizioni speciali determinate dalle particolari condizioni di Roma per le gallerie, per i musei, ecc., disposizioni che non avrebbero significato per le altre provincie del Regno.

A dimostrare quale è il sistema che prevalse lungo tempo in Roma in materia di pubblica sicurezza, non vi ha che a ricordare quello che si è fatto ogni volta che, nelle grandi occa-

sioni venne attirata a Roma una grande agglomerazione di viaggiatori, di pellegrini: si chiamavano a raccolta da tutte le città del Regno, spogliandone gli uffici, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che si portavano a Roma per quel breve periodo.

Erano essi medesimi dei forestieri incaricati di vigilare dei forestieri; ed in verità bisogna dire che fu una vera provvidenza che, esercitato in un modo simile il servizio della pubblica sicurezza, non siano accaduti inconvenienti maggiori di quelli verificatisi.

Con questo progetto di legge si vuol finalmente dare a Roma quello che da lungo tempo e da tutti gli spiriti pratici era riconosciuto necessario, cioè un ordinamento di servizi, di uffici, un personale veramente idoneo, preparato, disciplinato, corrispondenti gli uni e l'altro alle esigenze della pubblica sicurezza della capitale del Regno, di una capitale che si chiama Roma.

È stato avvertito dall'onor. Di Sambuy che in una delle relazioni ministeriali su questo progetto di legge, v'è una frase che veramente ha potuto in apparenza giustificare le osservazioni che egli ha fatte; intendo parlare di quella frase nella quale è detto che occorrono per Roma funzionari eletti. L'onorevole presidente del Consiglio ha già risposto, e, credo, in modo soddisfacente: solo mi permetto di aggiungere una considerazione.

Le funzioni della pubblica sicurezza sono varie e molteplici: esse non esigono dovunque le stesse condizioni, nè da tutti i funzionari le medesime qualità.

Le qualità, le attitudini di chi, per esempio, deve adempiere le sue funzioni in certe parti della Calabria, della Sardegna e della Sicilia, sono naturalmente diverse da quelle che occorrono per esercitarle a Torino, a Milano e specialmente poi a Roma.

Così io credo, che per Roma occorrerà scegliere dei funzionari che siano, stò per dire, un po' magistrati, che abbiano una certa coltura giuridica, che posseggano quelle date qualità di tatto, di coltura e di educazione, che certamente sono meno necessarie a chi ha la vigilanza della pubblica sicurezza in altre regioni del Regno.

Dunque non si è voluto veramente dire che debbano attirarsi a Roma i migliori funzionari

che prestano servizio nelle altre parti del Regno, ma che debbono essere chiamati quelli che sono giudicati più idonei, vale a dire che abbiano quelle attitudini particolari che sono richieste per questo servizio; ed è in questo senso che io intesi quella dichiarazione che ha dato luogo alle osservazioni dell'onor. Di Sambuy.

Qui mi sia permesso di svolgere una breve considerazione, sebbene abbia già risposto l'onor. presidente del Consiglio, a nome dell'Ufficio centrale.

Effettivamente la somma che si chiede al Parlamento per questo servizio, non è indicata nel progetto di legge; ma è in una nota di variazioni, per la quale si aggiunge un capitolo al bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98. Ma è qui da avvertire, che in ogni caso non sarebbe al suo posto in questa legge.

Questa legge ha per iscopo unicamente di chiedere le facoltà necessarie per procedere al riordinamento di questo servizio. Quando l'ordinamento sarà compiuto e avremo tutti gli uffici e i servizi costituiti, allora sarà realmente il momento di determinare nelle tabelle annesse ai provvedimenti l'ammontare della somma che il nuovo ordinamento richiede, e le tabelle saranno parte integrale dei provvedimenti medesimi.

E qui, giacchè parlo del comune, debbo fare una osservazione. Nella relazione del progetto di legge presentato all'altro ramo del Parlamento, ed anche in quella che accompagna la presentazione di questo progetto di legge al Senato è dichiarato che viene determinato in una cifra fissa il contributo annuo spettante al comune di Roma in forza degli articoli 52 e 53 della legge 21 dicembre 1890.

Naturalmente l'Ufficio centrale si rimette alle dichiarazioni ministeriali; quindi si deve ritenere, che la cifra di L. 391,950 sia quella che risulta dall'ultimo esercizio del comune; ed a questo riguardo, io penso che il comune di Roma deve esser lieto che sia fissato in una cifra immutabile; e ciò per due ragioni. La prima è, che se nell'esecuzione di questa legge si applicasse la disposizione degli articoli che ho citati della legge nel personale di pubblica sicurezza, il contributo del comune di Roma dovrebbe esser doppio; ciò che non sarebbe giusto poichè, come è detto benissimo nella

relazione che accompagna il progetto ministeriale, qui si tratta di un aumento di oneri, determinato da fini d'interesse generale e non già d'interesse locale, è giusto che sia lo Stato che prenda la maggior parte di questa spesa.

Ma vi è poi un'altra ragione. Tutti coloro che hanno avuto qualche notizia sul modo in cui si procede nell'esigere dai comuni il contributo per le spese di pubblica sicurezza cui sono tenuti, sanno quello che passa fra l'amministrazione di pubblica sicurezza, rappresentata dai prefetti, ed i comuni. Ne so qualche cosa, ché ho avuto personalmente occasione di verificarlo. È una lotta continua, per la quale, dall'autorità di pubblica sicurezza si affacciano incessantemente domande nuove, mentre il comune si sforza di dare meno; e intanto nei bilanci comunali, anno per anno, non si sa mai su quali basi veramente possa il comune fissare il proprio contributo. Il comune di Roma ha ora questa fortuna, che gli altri comuni gli invidieranno: di sapere con precisione l'onere fisso che dovrà stanziare nel suo bilancio.

Debbo ora dichiarare che il progetto di legge ha una disposizione alla quale ho dato il mio suffragio, ma che avrei preferito di vedere concepita diversamente; però, ripeto, non faccio proposte.

Nell'articolo primo è detto che il Governo del Re, domanda facoltà di procedere all'ordinamento della pubblica sicurezza in Roma per decreti reali, e che fra due anni presenterà al Parlamento i provvedimenti da lui emanati perchè vengano convertiti in legge.

Ora io confesso che avrei preferito che il ministro proponente fosse stato più ardito; avesse chiesto addirittura la facoltà di provvedere sotto la sua responsabilità, salvo a renderne conto al Parlamento. Siccome questo ordinamento è in realtà un atto di potere esecutivo, avrei trovato giusto che egli avesse dovuto renderne conto al Parlamento, ma non già che si fosse obbligato a presentare i decreti reali per farli convertire in legge.

Sa l'onorevole ministro perchè io ho questa opinione? Perchè qui si tratta di un ordinamento veramente nuovo, di un esperimento da fare. Ora il termine di due anni è breve assai.

Se dopo questo termine, quando i decreti reali saranno convertiti in legge, venga a risultare

dall'esperimento che occorrono nuovi ritocchi, nuove riforme, nuovi provvedimenti, bisognerà ancora mettere in moto la macchina legislativa, si troveranno molti ostacoli, molte difficoltà per condurre in porto quelle riforme delle quali sarà apparsa più evidente la convenienza ed anche la necessità. Ma, ripeto, qui il ministro non potrebbe essere accusato che di soverchio scrupolo costituzionale; ed io esprimo un'opinione personale e non già un'opinione a nome dell'Ufficio centrale.

Mi resta un'osservazione a fare per quanto riguarda le guardie di città.

Io devo dire che sono pienamente convinto che è una sventura che le disposizioni della legge 1890 per la quale i comuni potrebbero commettere alle guardie di città il servizio municipale siano rimaste fino ad ora lettera morta.

Non ci è un solo esempio di comune che si sia valso di questa facoltà, mentre se non avrebbe motivo di applicazione in molte città nelle quali i corpi delle guardie municipali procedono ottimamente, per certe altre sarebbe una necessità.

E ricorderà l'onorevole presidente del Consiglio che, quando durante il suo primo Ministero io reggeva come regio commissario l'amministrazione del comune di Napoli, dovendo, in seguito ad un'inchiesta che aveva rilevato vere enormità, sciogliere quel corpo di guardie municipali, io studiai d'accordo con lui se c'era modo di venire a qualche provvedimento che permettesse un assetto normale di quel servizio: ma, naturalmente, compresi che era un desiderio che doveva restare platonico.

E si comprende; poichè anche se con atto d'urgenza, valendomi delle facoltà straordinarie di regio commissario che mi dava la legge, avessi applicato l'art. 19 della legge del 1890, la nuova amministrazione non avrebbe ratificato il mio provvedimento, come avvenne del resto per la maggior parte degli ufficiali e delle guardie che licenziai o destituii dopo avere sciolto il corpo delle guardie, con un decreto che rimase in realtà lettera morta.

Or bene, chi segue con qualche interesse le cose di Napoli avrà veduto che questo corpo di guardie, sciolto da me in seguito agli scandali accertati da un'inchiesta da me ordinata, è ricaduto nella stessa condizione di prima, e lo ha dovuto riconoscere lo stesso sindaco di

Napoli: chè una nuova inchiesta ha rivelato altri guai; ma nessuno ha mai pensato di rimediare con un provvedimento radicale a uno stato di cose che minaccia di divenire cancrena.

Comunque, visto che la legge del 1890 resta ineseguita, io chiedo all'onorevole ministro se non crede di proporvi una modificazione; ed ecco in che senso pare a me, che si potrebbe entrare in un nuovo ordine d'idee.

Stabilire, cioè, che quando sia dimostrato da inchieste governative che il corpo delle guardie municipali di un dato comune non risponde assolutamente ai servizi che gli sono affidati, si possa con decreto reale scioglierlo e sostituirlo con le guardie di città.

Per verità, questa facoltà già è implicita nell'art. 19 della legge del 1891; non si tratta che di meglio disciplinarla.

E ben sa l'onor. presidente del Consiglio che il cattivo servizio delle guardie municipali tocca a un interesse d'ordine pubblico; che la polizia municipale si connette alla polizia dello Stato; e che ove funzioni male il corpo delle guardie municipali, lo sa meglio di me, onorevole presidente del Consiglio, funzionano male anche gli altri servizi della pubblica sicurezza.

Io esprimo solamente un desiderio, un voto; ma certo qualche cosa c'è da fare, perchè se si continua così non solo in qualche grande città, anche in alcune città minori non si potrà ottenere quello scopo a cui mira il Ministero, di avere ossia un efficace ordinamento della pubblica sicurezza.

Resta un'ultima osservazione, e questa è ultima davvero.

L'onor. Pecile si è lamentato della diminuzione che si tende a portare all'autonomia dei comuni in materia di pubblica sicurezza. Egli vorrebbe che si commettesse alle popolazioni una maggiore partecipazione nel mantenimento della pubblica sicurezza. Quello che ho detto indica già, che non sono precisamente della stessa opinione; ma devo aggiungere una semplice osservazione: contare sullà cooperazione dei cittadini e dei comuni nei servizi della pubblica sicurezza, è un risultato che potrà venire col tempo, quando l'educazione civile degli Italiani sarà più matura; ma pur troppo, quel giorno non è vicino. Riconosciamolo: in tutte le provincie del Regno ci è ancora, quella do-

lorosa eredità, per la quale nell'agente di pubblica sicurezza si vede un nemico messo all'indice dalla buona società. È un funesto pregiudizio, ma possiamo affermare che non sia radicato?

E cosa accade? Che quando un agente di pubblica sicurezza è in conflitto con un facinoroso, se si fa folla, questa si dichiara a favore del facinoroso contro il rappresentante dell'autorità e della legge.

E a questa popolazione come si può domandare una cooperazione della tutela delle persone e della proprietà? Non ci facciamo illusioni sulla realtà delle cose; cerchiamo di dar forza alla autorità di pubblica sicurezza, e cerchiamo di costituirlo in modo che risponda alle legittime esigenze dell'ordine pubblico e assicuri l'osservanza della legge; ma, in nome di Dio, non ci facciamo illusioni, e giudichiamo le leggi e le istituzioni da uomini pratici, e facciamo le leggi che sono richieste dalle condizioni del paese, le quali debbono essere norma regolatrice alle deliberazioni del Parlamento.

DI RUDINI', *presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI RUDINI', *presidente del Consiglio*. Mi preme dare alcuni schiarimenti al mio amico Saredo sull'art. 1°: io, in verità, aveva bisogno di due cose sole, cioè: che fosse derogato ad alcune delle norme stabilite dalla legge 21 dicembre 1890, per l'ammissione delle guardie di pubblica sicurezza, che mi fosse data facoltà di riordinare e distribuire le funzioni e le competenze attuali degli Uffici e degli ufficiali di pubblica sicurezza.

Queste erano le facoltà di cui aveva bisogno. Non aveva bisogno della facoltà di fare l'organico speciale anche per Roma, inquantochè questa facoltà era già consentita dalle leggi vigenti. Non aveva neppure obbligo di sottoporre questi organici alla approvazione del Parlamento; ma ho voluto essere dal Parlamento obbligato a presentare questi decreti organici alla approvazione sua, ed eccone la ragione.

Non è uno scrupolo costituzionale il mio, onorevole Saredo, perchè non è il caso di scrupoli costituzionali, ma ho voluto essere obbligato a far questo, io ministro, non io persona, perchè l'ordinamento della pubblica sicurezza nella capitale è cosa della massima importanza,

e mi è parso che questo ordinamento non dovesse esser soggetto, dirò così, al capriccio di un ministro, ma dovesse essere approvato dal Parlamento, e non soggetto ad arbitrarie e sostanziali modificazioni.

Anche ciò ha i suoi inconvenienti, ed è vero quello che diceva il senatore Saredo, che cioè la macchina legislativa non deve esser posta in movimento per cose piccine, perchè spesso è d'intoppo, di guaio ai servizi pubblici, ma, ciò malgrado, credo sarà un vantaggio rendere stabile e duraturo un ordinamento che deve garantire la sicurezza della vita e delle sostanze dei cittadini.

La stabilità di un ordinamento, di un servizio pubblico dà a questo forza ed efficacia. Vi è, anzi vi deve essere, un periodo preparatorio nel quale occorre cambiare ed assestare, ed è per questo che ho accettato il termine di due anni, proposto non da me ma dall'altro ramo del Parlamento.

Spero che il senatore Saredo vorrà riconoscere che queste mie asserzioni hanno un certo valore e che manifestano intiero il pensiero mio.

Veniamo ora alla fusione delle guardie di città con le guardie municipali, ed in questo, ripeto, sono d'accordo con i senatori Pecile e Saredo, ma specialmente col senatore Saredo, perchè non credo che si possano affidare ai nostri grandi comuni i servizi di pubblica sicurezza, nè credo che si possa organizzare il corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ponendolo sotto la dipendenza assoluta dei municipi.

Verrà giorno in cui anche questo potrà esser fatto, ma nel momento attuale credo che nessun ministro dell'interno lo proporrebbe in Italia.

Invece quello che si può e si deve proporre è che sia costituito un corpo di guardie di pubblica sicurezza, il quale possa essere posto anche a disposizione dei municipi per i servizi di indole municipale, come il corso pubblico, l'igiene, la sanità, la polizia mortuaria e via discorrendo.

Io sono, in massima, pienamente d'accordo col' onor. Saredo, ma l'onor. Saredo ha anche ascoltato, spero, le poche parole che io diressi all'onor. Di Sambuy e quindi non può non riconoscere le difficoltà pratiche che vi sono a mutar sistema.

Egli ha proposto una cosa buona ed io l'ac-

chetto in massima, cioè di munire il Governo di facoltà tali che gli consenta di sciogliere i corpi delle guardie municipali, quando queste siano viziate, come lo fu un tempo e forse lo è ancora quello di Napoli; ma questa facoltà non scioglie ancora tutte le questioni.

Ma che cosa ne farà ella degli uomini che appartengono al corpo delle guardie municipali che si scioglie? Liquiderà loro delle pensioni. E queste pensioni a carico di chi andranno? Vi saranno delle persone forse oneste e rispettabili che pur bisognerà in qualche modo collocare. Dove si collocheranno? Quali saranno gli oneri pei bilanci municipali? Tutte queste sono obiezioni delle quali importa tener conto.

Ma queste, onor. Saredo, non sono ancora che le obiezioni minori, ce n'è ancora un'altra, superiore a quella che io ho detto all'onorevole senatore Di Sambuy e a quella che ora ho detto rivolgendomi a lei, ce n'è un'altra ed è la massima delle obiezioni, ed è questa: Che, sventuratamente, il corpo delle guardie di città in Italia non ispira ancora tutta quella fiducia e tutta quella stima che dovrebbe ispirare nei cittadini del Regno e nelle amministrazioni municipali.

Io con questa modesta legge che ho presentato al Parlamento, che cosa, in fondo, mi sono proposto? Mi sono proposto di tentare la costituzione di un corpo speciale di guardie di città per la città di Roma che sia come il tipo sul quale dovrebbe essere ordinato tutto il corpo delle guardie di città nel Regno. Ora è solo quando noi avremo iniziato questa riforma in Roma, ed è solo quando questa riforma, riuscita in Roma, potrà essere estesa a tutto il Regno, è solo allora, onor. Saredo, che molte e molte di tutte le ripugnanze, di tutte le obiezioni, di tutte le difficoltà che si fanno, mano mano, cadranno. Ad ogni modo io prendo impegno di studiare la questione con tutto l'amore.

Io sono profondamente convinto che non è assolutamente possibile di fare la pubblica sicurezza in Italia nel modo come noi la facciamo.

Vi sono delle cose assolutamente ridicole. Ma guardate, per esempio, in Inghilterra vi è il sistema delle guardie di polizia a disposizione. Il *policeman* si pone a disposizione delle Amministrazioni pubbliche, delle Amministrazioni pri-

vate, dei privati cittadini, sicchè molti di voi, che hanno veduto Londra, in qualsiasi stabilimento pubblico della capitale, in qualsiasi stabilimento privato hanno trovato sempre e costantemente il *policeman*, il quale, perchè uscito da una stessa scuola, perchè veste una stessa uniforme, dovunque mira principalmente ed unicamente a proteggere la vita e le sostanze dei cittadini.

In Italia, passeggiando per le vie della capitale, io vedo spesse volte delle uniformi che non ho visto mai in vita mia, e non so chi siano questi signori che le vestono.

Perchè? Perchè il ministro dell'istruzione pubblica ha le sue guardie agli scavi; perchè il Ministero dell'agricoltura, industria e commercio ha le sue guardie forestali; perchè il Ministero dell'interno, oltre alle guardie di pubblica sicurezza ha le sue guardie carcerarie, e così via dicendo. Tutti i Ministeri, tutti gli uffici pubblici hanno delle guardie a loro disposizione, le quali fanno tutto meno il servizio od i servizi di pubblica sicurezza, cioè fanno il contrario di quello che le guardie armate dovrebbero fare.

Ora non è assolutamente possibile, che questo sistema continui. Da questo punto di vista ha pienamente ragione l'onorevole Pecile; se noi sommiamo tutto quello che spendiamo per servizio di pubblica sicurezza, con tutto ciò che spendiamo in servizi affini, noi finiamo proprio per spendere una somma maggiore che negli altri paesi.

Dunque la questione della unicità della guardia di pubblica sicurezza, secondo me, è il cardine fondamentale sul quale il nuovo edificio deve sorgere. Ma perchè questo avvenga, bisogna anzitutto, lo ripeto, che si organizzi un corpo il quale sia come il tipo sul quale tutti gli altri, diffusi pel Regno, debbano specchiarsi.

Quando voi avrete il *policemen* italiano, col suo elmo o col barretto poco importa, questa guardia di pubblica sicurezza verso la quale gli occhi dei cittadini si volgeranno con costante fiducia, con affetto e benevolenza, avrete veramente riformata la pubblica sicurezza e potrete ovviare a tutti gli inconvenienti che sono giustamente lamentati tanto dall'onorevole Saredo che dall'onorevole Sambuy e dall'onorevole Pecile (*Bene, approvazioni*).

Senatore DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI SAMBUY. Io devo dare atto al presidente del Consiglio di due sue dichiarazioni. La prima è quella nella quale pur convenne l'onor. relatore, non essere, cioè, il caso di iscrivere nell'articolo della legge la somma che si spende, perchè nelle note di variazione essa è di già stabilita e poi perchè nascerebbe l'inconveniente di renderla fissa per mezzo di legge una cifra che di anno in anno potrà essere variabile. Io accetto pienamente questa spiegazione.

L'altra dichiarazione della quale debbo prendere atto ringraziando, e che nessuno potrà, dopo le parole del presidente del Consiglio, ancora interpretare male il brano di relazione da me citato. Così saranno sicure tutte le città principali del Regno che la sicurezza pubblica non sarà in esse tralasciata, nè abbandonata per il fatto che la si vuole e si deve migliorarla in Roma.

Io consento pienamente nella opinione a quest'oggetto manifestata dall'onor. relatore ed ammetto che alla capitale occorre un personale *sui generis* diverso da quello che può egregiamente compiere altrove al proprio ufficio.

Rimane un sol punto, quello della semplificazione del servizio pubblico, togliendo quei tre che l'onor. ministro ci dimostrò anche più numerosi, citando tanti corpi armati che per nulla giovano alla pubblica sicurezza.

Ma su questo punto se l'onor. senatore Saredo ha perfettamente ragione nel deplorare che dei cattivi, pessimi corpi di guardie municipali possano sussistere malgrado i gravissimi fatti che stanno a loro carico conviene dire che il ministro dell'interno deve poterli sciogliere perchè indegni, e deve poterli surrogarli in quel modo che la sua responsabilità impone perchè il servizio pubblico sia garantito senza riguardi a persone ed a clientele. Ma se egli ha citato un corpo il quale va male; nella semplificazione dei sistemi, forse anche maggiori sorgeranno le difficoltà dove i corpi vanno bene; e sa, onor. presidente del Consiglio perchè la legge Crispi non ha potuto andare in porto? Perchè si domandava alle grandi città che avevano corpi di guardie municipali perfetti, oso dirlo, perchè nessuno potrà smentirmi e citare qualsiasi fatto contro quei corpi modello si domandava, dico, di sopprimerli, cambiando interamente l'ordinamento e lo scopo, per met-

terli agli ordini del Governo, lasciandoli però pagare dai comuni!

Ecco la grossa difficoltà, e se il mio amico l'onor. Di Rudini è da molto tempo lontano dalle amministrazioni municipali io ne ho più recente memoria per potergli dire i grandi inconvenienti che ci sono a sopprimere i corpi che funzionano bene. Ma se per questi miei pensieri egli avesse inteso che io sono contrario alla semplificazione dei servizi di sicurezza pubblica, converrà dire che io mi sono spiegato assai male.

Ho detto all'onor. Pecile che praticamente la cosa era difficile e ne ha convenuto l'onorevole ministro; in fondo aspiro allo stesso scopo ed applaudo a quanto disse nel senso che bisogna tendere a questa soluzione. Ma questa soluzione sta nella soppressione delle guardie municipali? Nell'udire che in molte parti sono cattive e forse pessime, certo sembrerebbe la soluzione più indicata e più naturale; ma riflettendo bene, non è invece il corpo che disgraziatamente è meno rispettato, meno amato nel paese che bisognerebbe togliere di mezzo?

I municipi provvedano ad un buon servizio municipale, che è così diverso dal servizio di pubblica sicurezza per quanto nelle città ben ordinate prestino mano efficacemente al buon servizio di pubblica sicurezza.

Vi è poi l'arma completamente rispettata, vi è l'arma beneviva e stimata dei Reali carabinieri; vediamo per l'Italia se sia possibile la riduzione del servizio di sicurezza pubblica nelle mani dei carabinieri ed il servizio municipale nelle mani delle guardie municipali; allora si avrà la soluzione della questione. So bene che anche questa soluzione presenta praticamente non poche difficoltà.

Dove trovare buoni carabinieri in numero sufficiente; in che modo si possono compiere certi servizi dai carabinieri...

Raccolgo una interruzione che non so da che parte sia venuta.

Si dice che non si possono fare certi servizi in uniforme. Ciò è evidente a cominciare dal servizio sanitario; ma quei servizi dovrebbero sempre farsi da agenti non in uniforme, appartengano dessi alla sicurezza pubblica o appartengano ai carabinieri, il cui pennacchio deve solo apparire al momento dato.

Ma io non mi dilungherò sopra questo argo-

mento che credo però opportunamente sollevato.

Siamo tutti d'accordo nel concetto della somma differenza che corre fra il servizio della nostra capitale e quello delle altre città.

Infine dichiaro, che sono fra i fautori della semplificazione del complicato sistema attuale.

Ne vedo però tutte le difficoltà, per cui serbo intero plauso al ministro, e speriamo sia l'onorevole Di Rudini, che riuscirà a risolvere questa grossa questione.

Senatore PECILE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PECILE. Comincio dal ringraziare il signor ministro della cortese sua risposta, e sono molto lieto che egli convenga in massima nei concetti che ho avuto l'onore di manifestare.

Si dice che in Italia la spesa deve essere superiore che in altri paesi, perchè noi abbiamo una più forte criminalità. Ma ciò non toglie che non si possano sostituire ad un corpo di guardie, diciamolo pure, discreditate, guardie che hanno avuto parte poco lodevole in tutti i nostri grandi disastri cittadini, con un corpo scelto benevivo dal pubblico, e precisamente con quel corpo eletto che sta nella mente dell'onor. presidente del Consiglio.

Quanto a certe influenze di uomini parlamentari, che lottano per la conservazione non solo d'una stazione di carabinieri, ma anche di un solo carabiniere, credo di aver dimostrato sempre, ed anche colle mie proposte d'oggi, che io non appartengo a quella schiera, e confido che l'onorevole presidente del Consiglio saprà resistere a quelle miserie.

La scelta dei funzionari è necessaria, non solo nella capitale, ma in tutto il Regno, perchè se la polizia in qualche parte è odiata, se talvolta i cittadini vedono un nemico nell'agente di pubblica sicurezza, ciò non si deve attribuire solo alla malvagità, ma bene spesso deriva dal fatto che questi agenti non osservano sempre il rispetto dovuto alla libertà dei cittadini, non usano i modi cortesi e corretti che dovrebbero usare, e potrei citare degli esempi. Io augurerei che nella pubblica sicurezza entrassero funzionari i quali provenissero dall'ordine giuridico, perchè le funzioni della pubblica sicurezza in un paese libero non devono uscire mai dai limiti legali, non devono mai peccare di arbitrio.

Del resto io non metto limiti di spesa per i bisogni della pubblica sicurezza in Italia, in vista delle speciali circostanze di alcune città e di alcune regioni; ma osservo che anche a Vienna, che è pure una grande capitale, residenza del Sovrano e di ambasciatori, si sono sostituite le guardie civili alle militari.

Queste guardie civili sono persone educate, intelligenti e ben pagate, ed io credo che una di quelle faccia almeno per dodici delle nostre guardie di pubblica sicurezza!

Lodo altamente il concetto dell'unicità delle guardie che sta nella mente dell'onorevole presidente del Consiglio, e mi auguro, assieme al collega onorevole Di Sambuy, che egli possa riuscire, non in un giorno, ma infine possa riuscire a questo concetto, che è poi accettato da tutti.

Io concordo coll'egregio amico mio, relatore della presente legge, che sarebbe utile che il Governo intervenisse, persino colla soppressione, tutte le volte che in una città vi fosse un corpo di guardie municipali demoralizzato, e che esercitasse l'ufficio suo in modo dannoso ai cittadini. Ma non concordo affatto con lui nella nessuna fiducia nella cooperazione dei municipi, per modo che si debba attendere ancora molto tempo prima di poter fare assegnamento sul loro utile intervento.

Egli è ancora sotto l'impressione dei disordini riscontrati in una grande città, dove ebbe a fungere da commissario; lode al cielo fra le città italiane ve ne sono molte dirette da magistrati molto rispettabili, e dove — come osservava l'onorevole Di Sambuy — esistono dei corpi di guardie che meritano tutto il rispetto...

Senatore SAREDO. Domando la parola.

Senatore PECILE.... molto più rispetto di quello che godano le guardie di pubblica sicurezza.

Del resto è verissimo ciò che è stato osservato qui; che certi servizi non si possono fare in uniforme, ma ciò vale anche per le guardie di pubblica sicurezza.

Ora io non incrudirò colle mie osservazioni contro questo corpo che, fino a tanto che viene mantenuto, desidero sia rispettato.

Certo è, che se non gode le simpatie del paese, al miglior cosa sarebbe il trasformarlo.

Le guardie di pubblica sicurezza sono ben lungi dall'aver l'educazione che hanno i carabinieri; molte di quelle guardie provengono

da origini incerte. Ora il fare scomparire questo corpo per sostituirlo con un corpo unico, scelto, che rappresenti ad un tempo i bisogni della tranquillità pubblica ed i bisogni speciali di ogni città, sarà il miglior atto che possa fare il nostro Governo; ed io mi auguro, assieme al collega Di Sambuy, che l'onorevole presidente del Consiglio possa raggiungere questo risultato, non facile, ma tutt'altro che impossibile, ed ad avrà reso con ciò un grande servizio al paese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zanolini.

Senatore ZANOLINI. La discussione di questo progetto di legge, il quale riguarda unicamente la pubblica sicurezza della capitale, si è estesa oramai a considerare l'ordinamento della pubblica sicurezza in tutta Italia; perciò, mi sia lecito di esporre una breve osservazione, la quale merita, credo, tutta l'attenzione del Senato e del Governo.

Sono molte le lagnanze dell'opinione pubblica intorno al servizio della pubblica sicurezza in Italia; e queste lagnanze sono dovute a due diverse cause.

Si lamenta che la pubblica sicurezza non tuteli sufficientemente la proprietà e la vita dei cittadini, per cui molti reati sfuggono all'azione della giustizia; a togliere i motivi di queste lagnanze e migliorare la sicurezza pubblica, credo che possano valere i progetti di riforme che il presidente del Consiglio ha esposto in quest'aula e nella Camera dei deputati e che consistono specialmente nello scegliere e pagare meglio gli agenti di polizia e nel ripartirne meglio gli uffici.

Ma un altro motivo di lagnanze è l'indole violenta ed arbitraria, che, purtroppo, il personale della pubblica sicurezza in Italia ha manifestato in molte occasioni ed anche recentemente con fatti dolorosissimi.

Per impedire il ripetersi di simili fatti non basteranno i provvedimenti che il Presidente del consiglio ha intenzione di attuare, poichè il grande difetto del personale della pubblica sicurezza cui ho accennato traè origine principalmente da ciò che per dovere di ufficio, esso deve applicare disposizioni di legge le quali realmente non sono degne di un popolo libero e civile, intendo dire quelle relative all'ammonezzione ed al domicilio coatto.

Sono sicuro che ciascun di voi deve riconoscere le grandi difficoltà che gli agenti di polizia incontrano nell'applicare siffatte disposizioni di legge e come per loro sia quasi impossibile il farlo con moderazione e con mitezza.

Si lamentano i modi arbitrari e violenti della polizia!

Ma come volete che il personale di pubblica sicurezza si educi ai principî di un Governo liberale, come volete che rispetti la libertà individuale, che abbia il rispetto dovuto ai diritti sanciti dallo Statuto, quando ogni giorno è chiamato ad applicare leggi, le quali sono in assoluta contraddizione con quei principî e con quei diritti?

Queste mi paiono considerazioni che nessuno di voi possa non ritenere giuste.

È stato detto cento volte, e lo ha scritto anche l'onorevole presidente del Consiglio in una recente sua relazione, che il domicilio coatto è una scuola di demoralizzazione e di delinquenza.

Or bene io credo si possa dire con uguale ragione che l'applicazione delle disposizioni di legge dell'ammonizione e del domicilio coatto è una scuola di arbitri e di violenze, per il personale di pubblica sicurezza.

Fino che saranno in vigore queste leggi di arbitrio e di sospetto, le quali mettono continuamente in urto il popolo e la polizia, non potremo mai avere in Italia un personale di pubblica sicurezza quale dovrebbe essere in un paese libero e civile, vale a dire un personale educato ai principî di un governo liberale, rispettoso, cortese, e perciò rispettato ed appoggiato dai cittadini; un personale, insomma, quale l'onorevole presidente del Consiglio lo descriveva un momento fa, come l'ideale desiderabile.

Onorevole presidente del Consiglio, ella in una recente occasione ha manifestato il vivo desiderio che spariscono dalla nostra legislazione le disposizioni di legge di cui ho parlato. È stato fatto un primo passo, ancorchè piccolissimo, in questa via col progetto di legge sul domicilio coatto, nel quale, per iniziativa del Senato, la durata massima di questa pena è stata ridotta da cinque a tre anni.

Proseguo più risolutamente in questa via, affinché si possa gradatamente in pochi anni

togliere dalla legislazione italiana disposizioni che la disonorano.

Ella, così facendo, avrà ben meritato dal paese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Saredo.

Senatore SAREDO, *relatore*. Io veramente penso che il Senato mi sarà grato se gli risparmio un nuovo discorso; debbo soltanto ringraziare l'onorevole presidente del Consiglio delle dichiarazioni che ha fatto, e constato con piacere che nell'insieme della discussione ci siamo trovati generalmente d'accordo, così con lui come con gli onorevoli Pecile e Di Sambuy. E confesso che non avrei chiesto la parola se non avessi una lieve riserva da fare alle osservazioni ora svolte dal collega Zanolini...

Senatore ZANOLINI. Ho dimenticato di dire che le mie osservazioni non sono fatte a nome dell'Ufficio centrale; sono interamente mie, e ne assumo tutta la responsabilità.

Senatore SAREDO, *relatore*... delle disposizioni di legge sull'ammonizione e sul domicilio coatto, l'Ufficio centrale non ebbe ad occuparsi; non essendo stata fatta alcuna proposta, naturalmente non ha avuto nulla da dire.

Quella legge è opera umana, quindi imperfetta, e di questa imperfezione ha coscienza l'onorevole presidente del Consiglio; tanto è vero che ha proposto un progetto di legge per migliorarla. Mi limito quindi a constatare (e del resto l'onorevole Zanolini nella sua lealtà lo ha dichiarato) che le cose da lui dette sono espressione di sentimenti personali, sui quali l'Ufficio centrale non ebbe a deliberare.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È data facoltà al Governo del Re:

1° di stabilire la pianta organica degli uffici di pubblica sicurezza, de' funzionari, degli impiegati e delle guardie di città per la capitale del Regno, senza essere vincolato dalle disposizioni dell'articolo 4, e per l'ammissione degli ufficiali e pel reclutamento delle guardie dalle norme prescritte dagli articoli 9 e 24 della legge 21 dicembre 1890, n. 7321 (serie 3^a).

2° di riordinare e distribuire le funzioni e le competenze attuali degli uffici e degli ufficiali sopra indicati.

Il nuovo ordinamento sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento fra due anni dalla sua attuazione.

(Approvato).

Art. 2.

L'obbligo del comune di Roma a concorrere per la spesa della retribuzione dovuta alle guardie di città, rimane stabilito nella somma fissa di lire 391,950.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo progetto di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli della stato di previsione della

spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1896-1897 » (N. 98).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1896-97 ».

Prego si dia lettura del progetto di legge e della relativa tabella.

Il senatore, *segretario*, DI PRAMPERO legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 30,000 e le diminuzioni di stanziamento per somma eguale sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, per lo esercizio finanziario 1896-97, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e di diminuzioni di stanziamento su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1896-97.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap.	3. Ministero — Spese d'ufficio	L.	3,000
»	9. Spese di stampa	»	1,500
»	60. Spesa per la vigilanza degli Istituti di credito fondiario ed agrario, delle Società di assicurazione sulla vita e di altri Istituti di credito e previdenza	»	2,600
»	64. Museo industriale di Torino — Personale e dotazione	»	5,000
»	70. Studi diversi sull'industria e sul commercio tanto nello Stato, quanto all'estero - Acquisto di pubblicazioni per gli studi medesimi - Inchieste industriali e commerciali - Compensi e retribuzioni per traduzioni da lingue estere e per lavori speciali compiuti anche da impiegati di ruolo e straordinari - Trasporti ed altre spese per i servizi dell'industria e del commercio	»	1,200
»	75. Proprietà industriale, letteraria ed artistica - Spese varie comprese quelle di traduzioni da lingue estere compiute dal personale del Ministero (di ruolo e straordinario) e da estranei	»	700
»	81. Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Spesa per la Commissione superiore dei pesi e delle misure e del saggio dei metalli preziosi - Studi scientifici - Insegnamento degli allievi, spese di ufficio, di contabilità e di scritturazione per i laboratori centrali	»	1,000
»	106. Impianto di osservatori meteorici sulle montagne e presso le scuole pratiche di agricoltura, i semafori e le capitanerie di porto, e studi magnetici e sussidi straordinari ad osservatori	»	15,000
		L.	30,000

MINORI ASSEGNAZIONI

Cap. 5. Ministero - Manutenzione, riparazioni ed adattamento di locali	L.	3,000
» 10. Provvista di carta ed oggetti vari di cancelleria	»	2,500
» 23. Insegnamento agrario - Sussidi a scuole e colonie - Insegnamenti minori speciali - Cliniche ambulanti - Posti di studio in Istituti agrari interni ed esteri - Viaggi d'istruzione - Insegnamento agrario nelle scuole elementari - Conferenze magistrali ed ambulanti	»	2,000
» 26. Acquisto e diffusione di macchine agrarie e spese per trasporti	»	1,000
» 34. Idraulica agraria, premi per irrigazioni, bonificamenti e fognature, sussidi per studi di progetti relativi ed acquisti di macchine idrovore, studi sul regime dei fiumi	»	2,500
» 48. Miniere e cave - Indennità varie, libri, strumenti, ricerche di combustibili, sussidi a scuole minerarie e sussidi per infortuni nelle miniere - Trasporti	»	1,500
» 55. Meteorologia - Compensi e sussidi al personale addetto all'ufficio centrale di meteorologia	»	500
» 68. Concorsi e sussidi alle Camere di commercio ed alle agenzie commerciali italiane all'estero, ai musei commerciali, alle Società di esplorazioni geografiche commerciali e ad altre istituzioni aventi il fine di promuovere l'incremento dei traffici italiani coll'estero; spese per le mostre campionarie ed altre	»	5,000
» 79. Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Indennità varie - Strumenti, studi, compensi per lavori di contabilità e di scritturazione, riparazione di locali e di mobili - Comparazione quinquennale dei campioni metrici ed imballaggio e trasporto dei detti campioni	»	1,000
» 89. Trasporti ed imballaggi, fitto ed assicurazione di locali, riscaldamento e illuminazione dei magazzini centrale e compartimentali, vestiario degli uscieri ed inservienti e spese minute relative al servizio dell'Economato generale	»	10,000
» 90. Magazzini dell'Economato generale - Spesa di manutenzione, riparazioni, acquisto di mobili ed attrezzi	»	1,000
	L.	<u>30,000</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di un disegno di legge composto di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: « Sistemazione del palazzo del Ministero d'agricoltura, industria e commercio all'angolo fra le vie del Tritone e della Stamperia (N. 87).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Sistemazione del palazzo del Ministero di agricoltura, indu-

stria e commercio all'angolo fra le vie del Tritone e della Stamperia ».

Prego di dar lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, DI PRAMPERO legge :

(V. *Stampato N. 87*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo :

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 200,000 per la sistemazione del palazzo del Ministero di agricoltura, industria e commercio all'angolo di via del Tritone e via della Stamperia, a termini della convenzione 10 dicembre 1888 fra l'Amministrazione dello Stato ed il Comune.

(Approvato).

Art. 2.

La spesa, di cui al precedente articolo, verrà ripartita in rate annuali di L. 40,000 cadauna, che saranno iscritte per cinque esercizi successivi a cominciare dall'esercizio finanziario 1897-98 in uno speciale capitolo della parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero di agricoltura, industria e commercio, colla denominazione « Sistemazione del palazzo sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio ».

(Approvato).

Art. 3.

A compenso della suddetta spesa straordinaria saranno diminuiti gli stanziamenti dei seguenti capitoli del bilancio medesimo del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1897-98, cioè :

N. 10. Spese di stampa	L. 26,000
N. 11. Oggetti di cancelleria . . . »	4,000
N. 94. Trasporti ed imballaggi, fitto ed assicurazione di locali, riscaldamento ed illuminazione, ecc. . . . »	10,000
	<u>L. 40,000</u>

Tali diminuzioni di stanziamento saranno mantenute anche nei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari a voler procedere all'enumerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge :

Spese straordinarie da iscriversi nel bilancio del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1897-98 :

Votanti	78
Favorevoli	66
Contrari	12

(Il Senato approva).

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1897-98 :

Votanti	78
Favorevoli	68
Contrari	10

(Il Senato approva).

Avanzamento nei corpi militari della regia marina :

Votanti	78
Favorevoli	69
Contrari	9

(Il Senato approva).

Ora leggo l'ordine del giorno per la seduta pubblica di domani alle ore 15.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge :

Istituzione del riscontro effettivo sui magazzini e depositi di materie e di merci di proprietà dello Stato (N. 91) ;

Leva militare marittima sui nati nel 1877 (N. 93):

Impiego di somme destinate ai danneggiati dal terremoto della provincia di Reggio Calabria (N. 89);

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1896-97 (N. 76);

Riordinamento dei servizi di pubblica sicurezza nella capitale del Regno (N. 79);

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1896-97 (N. 88);

Sistemazione del palazzo del Ministero di agricoltura, industria e commercio, all'angolo fra le vie del Tritone e della Stamperia (N. 87);

II. Discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1897-98 (N. 94).

III. Interpellanza del senatore Mariotti al presidente del Consiglio, ministro dell'interno, per conoscere se e quando sarà pubblicato, per decreto reale, il testo unico della legge comunale e provinciale autorizzato dall'art. 14 della legge 11 luglio 1894.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98 (N. 84);

Sopraelevazione di due lati del fabbricato ove ha sede il Ministero dei lavori pubblici (N. 83);

Stanziamento di un nuovo capitolo di lire 28,800 nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero delle finanze, esercizio 1896-97, per far fronte in via transitoria alle eventuali deficienze della Cassa dei giubilati annessa all'azienda del R. teatro San Carlo in Napoli (N. 95).

La seduta è sciolta (ore 18 e 40).